



UNITiN

STATUTO

IN VIGORE DAL 6 DICEMBRE 2023

TERZA VERSIONE, ASSEMBLEA DEL 5 DICEMBRE 2023
REGISTRATO IL: 18 DICEMBRE (VEDI SEGNATURA)

Versioni precedenti:

SECONDA VERSIONE, ASSEMBLEA DEL 25 FEBBRAIO 2019
REGISTRATO IL 24 MARZO 2021

PRIMA VERSIONE, ALLEGATA ALL'ATTO COSTITUTIVO
DEL 12 NOVEMBRE 2015

UNITIN - Rete degli studenti universitari del Trentino APS

Via Vigilio Inama 5
Trento (TN), 38122
info@unitintrento.it

www.unitintrento.it
unitin@pec.unitintrento.it
Cod. fis. 96102940226

P. iva 02540340227
Cod. univ. 9SUB64Q
Rep. RUNTS 75123



INDICE

VERBALE DI APPROVAZIONE	3
Costituzione e scopi	7
Art.1 - Denominazione-sede-durata	7
Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"	7
Art.3 - Attività di interesse generale	8
Art.4 - Finalità e attività	8
Norme sul rapporto associativo	11
Art.5 - Norme sull'ordinamento interno	11
Art.6 - Associati	11
Art.7 - Procedura di ammissione	12
Art.8 - Diritti e doveri degli associati	12
Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo	13
Norme sul volontariato	14
Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	14
Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite	14
Organi sociali	15
Art.12 - Organi dell'Associazione	15
Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	15
Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	16
Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	17
Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	17
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	18
Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	18
Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo	19
Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	20
Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica	21
Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente	21
Art.23 - Il Coordinatore o Vicepresidente	22

**UNITiN***BGL*

Art.24 - Vice-Coordinatore con delega alla rappresentanza	22
Art.25 - Vice-Coordinatore con delega all'associazionismo	22
Art.26 - Vice-Coordinatori dei Poli Universitari	23
Art.27 - Il Tesoriere	23
Art. 28 - Il Cassiere	23
Art. 29 - Il Segretario generale	23
Art. 30 - Il Segretario amministrativo	23
Art. 31 - Il Responsabile della Logistica	24
Art.32 - Responsabilità degli organi sociali	24
I libri sociali	24
Art.33 - Libri sociali e registri	24
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	25
Art.34 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	25
Art.35 - Risorse economiche	25
Art.36 - Bilancio di esercizio	25
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	26
Art.37 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	26
Disposizioni finali	27
Art.38 - Norme di rinvio	27

**ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE - 3/2023****ESTRATTO – VERBALE RIUNIONE DEL 5 DICEMBRE**

In data **5 dicembre 2023**, dalle ore **18.30**, in modalità ibrida, **a distanza** tramite piattaforma Google Meet **e in presenza** nella sala riunioni del Collegio Bernardo Clesio dell'Università di Trento (sito a Trento in Via Santa Margherita, 3/15);

si è svolta la terza assemblea dell'APS "UNITiN - Rete degli studenti universitari del Trentino" (cfr. *più pagina*) dell'anno 2023, in seconda convocazione (essendo la prima andata deserta), regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto;

per discutere il seguente Ordine del giorno:

- 1. richiesta regolarizzazione dello Statuto dell'Ufficio RUNTS PAT;**
- 2. modifiche composizione al Consiglio di Coordinamento;**
- 3. programmazione 2024;**
- 4. varie ed eventuali;**

con la partecipazione (P=presenza; D=distanza) dei:

SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI: 24 PRESENTI

Giorgia Lombardi	P	Giuliana Belluardo	P
Giacomo Clementi	P	Consuelo Daud Gonzalez	P
Enrico Sponga	P	Daniela Marchetti	P
Stefania Loiudice	P	Gianmarco Ruvolo	P
Gabriele di Fazio	P	Giuliano Campagnolo	P
Raffaele Amistadi	P	Lorenzo Piizzi	P
Riccardo Sidoti	P	Angelica Piselli	P
Filippo Stenico	P	Stefano Tasin	D
Agnese Tumicelli	P	Chiara Bifulchetti	P
Benedetta Vicinanza	P	Carlo Mascherpa	P
Lorenzo Pastore	P	Leoluca Corello	D
Giulia De Bei	P	Gaia Fazio	D



UNITiN

B. Loh

SVOLGIMENTO

La Presidente, all'orario di inizio annunciato (18.30) dell'assemblea, non dovendo verificare il quorum costitutivo in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta e procede all'appello dei soci e a verificare (inizialmente e durante tutta la seduta) che i collegamenti video permettano alle persone di essere identificate e di percepire adeguatamente fatti e atti e viceversa di compierli.

Verbalizza il Segretario Generale Riccardo Sidoti.

Pt. 1 – Richiesta regolarizzazione dello Statuto dell'Ufficio RUNTS PAT

La Presidente e il Segretario Generale procedono a illustrare la richiesta di regolarizzazione al testo dello Statuto vigente dell'Associazione pervenuta dall'Ufficio RUNTS della Provincia con lettera di sospensione della variazione (codice pratica 936518)

Si riprende quanto riportato nell'avviso di convocazione:

<< In relazione al punto 1 si precisa che la convocazione ha carattere di urgenza per necessità di rispettare i termini indicati dall'Ufficio RUNTS dalla Provincia Autonoma di Trento che, nell'ambito della sua attività di verifica della conformità degli statuti delle APS alla normativa per gli enti del Terzo Settore, ha richiesto che, all'art. 8 comma 4 del nostro Statuto, venga rimossa la possibilità di trasferire la quota associativa per causa morte, in quanto contrastante con l'art. 35 c.2 del Codice Terzo Settore.

Inoltre, poiché si tratta di adempimento di una richiesta di regolarizzazione, ai sensi del decreto Milleproroghe 2023, così come convertito in legge, la deliberazione di modifica statutaria potrà avvenire in assemblea ordinaria >>

Viene spiegato che si tratta di una modifica meramente formale di una disposizione formulata in tal modo probabilmente per errore, stante che non è mai stato interesse dell'Associazione prevedere un meccanismo di trasferimento quote *mortis causa*.

A seguito dell'illustrazione, viene lasciato spazio per chiarimenti e discussione, successivamente

L'ASSEMBLEA

- viste le disposizioni di legge (spec. artt. 24 e 25 Cod. Terzo Settore) e dello Statuto (artt. 13 e segg.) in merito alle proprie competenze e al proprio funzionamento;
- vista la versione attuale dello Statuto, approvata il 25 febbraio 2019,
- visti gli obblighi di conformità per gli Statuti per le APS previsti dal Codice del Terzo Settore;



- vista lettera di richiesta di regolarizzazione dell'Ufficio RUNTS della PAT in merito all'eliminazione della previsione di trasferibilità causa morte della quota associativa, per le motivazioni suesposte;
- ritenuto di dover procedere alle modifiche statutarie richieste;
- visto che, ai sensi del decreto Milleproroghe 2023, così come recentemente convertito in legge, è possibile procedere a una modifica statutaria in assemblea ordinaria se conseguente a una richiesta di regolarizzazione dell'Ufficio RUNTS;
- sentita la relazione della Presidente e del Segretario Generale;
- con voto palese, *all'unanimità* dei soci presenti;

DELIBERA

1. all'art. 8, comma 4, dello Statuto è rimosso l'inciso "*ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte*" in adempimento della richiesta di regolarizzazione del testo dell'Ufficio RUNTS PAT;
2. il testo di risulta è allegato alla versione completa del presente verbale, inserita nel libro delle adunanze dell'Assemblea, di cui un estratto è integrato direttamente nel documento statutario, ai fini delle procedure di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
3. la Presidente e il Segretario Generale sono delegati ad apportare modifiche ai testi in caso di refusi o ulteriori richieste di regolarizzazione.

– OMISSIS –

Alle ore 21.35, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la discussione e invita il Segretario Generale a leggere il verbale redatto seduta stante.

Non essendovi osservazioni su quanto letto, all'unanimità,

L'ASSEMBLEA APPROVA IL VERBALE DELLA SEDUTA

e, di seguito, la Presidente dichiara la seduta chiusa alle ore 21.45.

Trento, 5 dicembre 2023

La Presidente
Giorgia Lombardi

Il Segretario Generale
Riccardo Sidoti



UNITiN

B/h

TITOLO PRIMO

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione non riconosciuta denominata ASSOCIAZIONE "UNITiN - RETE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DEL TRENTINO", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"); e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Coordinamento e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "UNITiN - RETE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI DEL TRENTINO" oppure l'acronimo "UNITiN APS".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.



Art.3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. L'Associazione opera nei seguenti campi (attività) di interesse generale previsti dall'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore), e specificatamente indicate dalle lettere:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

Art.4 - Finalità e attività

1. "UNITiN" si occupa di rappresentanza degli studenti universitari e si impegna in ambito politico, civile e sociale internamente ed esternamente all'Università. L'associazione si oppone a discriminazioni di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, promuovendo il dialogo costruttivo come mezzo di confronto e ripudiando la violenza in qualsiasi sua forma.
2. "UNITiN" si impegna a rimuovere gli ostacoli e le barriere che non consentono agli studenti universitari di completare il loro iter formativo, a promuovere un sistema di servizi ristorativi e abitativi efficienti e ad agevolare l'integrazione della compagine universitaria nella vita locale.
3. L'Associazione si propone come luogo di incontro e aggregazione generale nel nome di interessi ambientali, culturali e sociali, ispirandosi al perseguimento di finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale.



UNITiN

B/Lh

4. L'Associazione si prefigge anche di sviluppare l'economia solidale e un consumo critico dei beni favorendo forme di acquisto collettivo, la diffusione e il consumo di prodotti prevalentemente biologici e, più in generale, delle produzioni che si dimostrino rispettose delle persone, della biodiversità, della sostenibilità ambientale e della qualità, nonché l'attenzione ai prodotti a chilometro zero, anche al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale del trasporto, degli imballaggi e della distribuzione delle merci;
5. "UNITiN" agisce anche per assicurare la presenza di momenti di incontro tra gli studenti e i cittadini della Provincia, favorendo il dialogo con la comunità trentina e l'annoso inserimento degli studenti universitari nella compagine del territorio e al contempo intercettando con le sue iniziative gli interessi della cittadinanza.
6. L'Associazione promuove e difende il diritto allo studio impegnandosi nel sostenere il carattere pubblico dell'Università di Trento, la qualità della didattica, la libertà della ricerca scientifica, la speciale Autonomia di cui gode l'Ateneo e il diritto allo studio.
7. L'associazione opera per assicurare, con l'impegno dei suoi rappresentanti negli organi di Ateneo, che gli studenti capaci e meritevoli, anche se sprovvisti di mezzi, abbiano diritto ad iscriversi e a concludere il percorso di studi.
8. "UNITiN" agisce per promuovere produttivi rapporti di collaborazione tra l'Università di Trento, Istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali e le imprese trentine, italiane ed estere, i quali abbiano come obiettivo il miglioramento della formazione accademica degli studenti universitari e l'inserimento dei neolaureati nel mercato del lavoro.
9. L'Associazione si incarica anche di costruire momenti di socialità, di aggregazione, di riflessione e di approfondimento scientifico e culturale rivolti non solo agli studenti universitari, ma anche ai cittadini di tutto il territorio provinciale.
10. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - organizzazione, promozione e realizzazione di convegni, seminari, spettacoli, festival, mostre (anche fotografiche), proiezioni e rassegne cinematografiche, concerti e qualsiasi altra manifestazione sui temi di interesse dell'associazione;
 - realizzazione e pubblicazione di ricerche, saggi, studi, atti di manifestazioni ecc.;
 - progettazione, organizzazione e gestione di spazi aperti al territorio rivolti a tutti gli interessati;
 - organizzazione di eventi, attività e iniziative di animazione territoriale;
 - progettazione, organizzazione e gestione di sportelli di incontro e orientamento;
 - attivazione di rapporti e sottoscrizione di convenzioni con Enti Pubblici e/o privati interessati a collaborare con i programmi dell'Associazione;
 - progettazione, organizzazione e realizzazione di attività ed eventi di tipo formativo, di ricerca e di approfondimento;
 - progettazione e realizzazione di attività di tipo artistico, musicale ed espressivo, ricreativo e educativo come laboratori, corsi, attività di tipo esperienziale, ecc.;



- pubblicazione e la diffusione di riviste, giornali, periodici, libri e bollettini a stampa o telematici, e ogni altro mezzo atto a far conoscere e diffondere tutte le iniziative dell'Associazione;
 - gestione di blogs, forum e pubblicazioni attraverso la rete internet;
 - promozione di iniziative nel settore delle politiche giovanili, finalizzate a garantire il diritto dei giovani, la loro autonomia e partecipazione attiva in una società democratica;
 - attivazione di scambi e incontri tra giovani di diversi paesi e culture e la promozione di iniziative formative finalizzate alla ricerca ed innovazione sociale;
 - implementazione di campagne di sensibilizzazione per lo sviluppo giovanile, l'educazione informale, la partecipazione dei giovani;
 - promozione e realizzazione di azioni concrete di cura del territorio e di sviluppo sostenibile;
 - organizzazione, promozione e realizzazione di attività di sensibilizzazione sui temi dell'economia solidale, del consumo critico della sostenibilità ambientale e della qualità, nonché l'attenzione ai prodotti locali, anche al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale del trasporto, degli imballaggi e della distribuzione delle merci;
 - organizzazione, promozione e realizzazione di forme di acquisto collettivo di beni e servizi.
11. L'Associazione potrà, inoltre, svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
 12. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà, infine, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
 13. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
 14. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



TITOLO SECONDO

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero 11011 sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) Associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. Lo status di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché dell'elettorato attivo e passivo. A tutti i soci è, quindi, riconosciuto il diritto a ricoprire le cariche sociali all'interno dell'associazione.
6. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. È previsto il principio del voto singolo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. È, quindi, espressamente esclusa la



partecipazione temporanea alla vita associativa. E', altresì, prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque condivida le finalità dell'associazione e ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Coordinatore, che decide sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale, dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Coordinamento e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Coordinatore dispone l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Coordinatore deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Il Coordinatore comunica periodicamente al Consiglio di Coordinamento le domande di ammissione pervenutegli. Il Consiglio di Coordinamento può ratificare quanto disposto dal Coordinatore ovvero può rigettarlo. L'accoglimento della domanda è comunicato entro 30 (trenta) giorni dalla data della decisione del Coordinatore al nuovo associato che dovrà essere iscritto nel libro degli associati.
3. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della decisione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Coordinamento a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.



3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome e l'immagine, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista. Il Consiglio di Coordinamento deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine fissato decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Coordinatore, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Coordinamento a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non delibera circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



TITOLO TERZO

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.



UNITiN

Bhh

TITOLO QUARTO

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo o Consiglio di Coordinamento;
 - c. il Presidente;
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli iscritti che hanno rinnovato la propria iscrizione per l'anno corrente durante una delle riunioni plenarie; i rinnovi sono riportati nel libro soci.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o dal Coordinatore, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio di Coordinamento da almeno 1/10 (un decimo) degli associati;
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente o il Coordinatore devono provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente o il Coordinatore non provvedano alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve



procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o mail o altro strumento telematico almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Coordinatore o, in loro assenza, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a. approvare il bilancio consuntivo di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b. approvare l'eventuale programma annuale e/o pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - f. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - g. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio di Coordinamento per il funzionamento dell'Associazione;
 - h. deliberare in merito al trasferimento della sede in un Comune diverso;
 - i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;



UNITiN

8

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio di Coordinamento è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 15 (quindici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio di Coordinamento sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Il Consiglio di Coordinamento nomina al proprio interno:
 - a. il Coordinatore o Vicepresidente
 - b. il Vice-Coordinatore del polo di collina
 - c. il Vice-Coordinatore del polo di città
 - d. il Vice-Coordinatore del polo di Rovereto
 - e. il Vice-Coordinatore del polo di Mesiano
 - f. il Vice-Coordinatore con delega alla rappresentanza
 - g. il Vice-Coordinatore con delega all'associazionismo
 - h. il Segretario generale
 - i. il Segretario amministrativo
 - j. il Cassiere
 - k. il Tesoriere
 - l. il Responsabile della logistica.
3. Ciascun singolo consigliere può essere designato a ricoprire anche più di una delle cariche sopra riportate.
4. Il Consiglio di Coordinamento può, inoltre, attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere ulteriori e determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
5. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente e/o il Coordinatore convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
7. Partecipa al Direttivo con diritto di voto il Presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università di Trento se e solo se socio di "UNITiN".

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio di Coordinamento è convocato dal Presidente o dal Coordinatore ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente o il Coordinatore devono provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente o il



- j. delibera, su proposta del Direttivo, su eventuali alleanze elettorali con altre liste universitarie almeno 90 giorni prima della data delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Università degli Studi di Trento;
 - k. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di Coordinamento o da altro organo sociale.
- 2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
 - 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- 1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.



Coordinatore non provvedano alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o in subordine, il Consigliere più anziano di età, devono procedere senza ritardo alla convocazione del Consiglio Direttivo.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 1 giorno prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio di Coordinamento può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio di Coordinamento è presieduto dal Presidente o dal Coordinatore; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio di Coordinamento sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o dal Coordinatore e dal Segretario generale. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio di Coordinamento è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b. redigere il bilancio di esercizio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. redigere l'eventuale programma annuale e/o pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. nominare al proprio interno le figure e/o cariche riportate all'art. 17, comma 2 dello Statuto e assegnare le specifiche competenze;
 - f. decidere sull'accoglimento o il rigetto delle domande di ammissione all'Associazione presentate periodicamente dal Coordinatore e sull'esclusione degli associati;
 - g. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i. provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;



- j. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- p. proporre all'Assemblea eventuali alleanze elettorali con altre liste universitarie almeno 30 giorni prima della data delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Università degli Studi di Trento;
- q. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- 1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c. 5, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
- 2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio di Coordinamento provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio di Coordinamento svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Coordinamento vigente.
- 3. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza della lista dei non eletti, il Consiglio di Coordinamento permane in quella composizione numerica fino alla prima Assemblea ordinaria utile nella quale si procederà alla integrazione dei consiglieri mancanti.
- 4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Coordinamento si intenderà decaduto e il Presidente o il Coordinatore o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino



UNITiN

64 8

all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati con un mandato di due anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio di Coordinamento convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Coordinatore. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio di Coordinamento conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Coordinatore o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

**Art.23 - Il Coordinatore o Vicepresidente**

1. Il Coordinatore o Vicepresidente assiste e coadiuva il Presidente nella conduzione dell'Associazione e nell'attuazione e nell'esecuzione delle deliberazioni e delle disposizioni del Consiglio di Coordinamento e dell'Assemblea.
2. Il Coordinatore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
3. Ha, inoltre, i seguenti compiti:
 - a. mantenere il coordinamento tra gli organi dell'Associazione;
 - b. provvedere al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della dell'Associazione;
 - c. disporre l'ammissione di nuovi soci e riferire in merito periodicamente al Consiglio di Coordinamento;
 - d. collaborare col Tesoriere per la predisposizione e redazione del bilancio consuntivo annuale da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio di Coordinamento e dell'Assemblea;
 - e. convocare e presiedere, in accordo o su delega del Presidente, l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio di Coordinamento può attribuire al Coordinatore lo svolgimento di attività inerenti l'amministrazione ordinaria della Associazione con l'obbligo di relazionare periodicamente in merito allo svolgimento delle stesse.

Art.24 - Vice-Coordinatore con delega alla rappresentanza

1. Il vice-coordinatore con delega alla rappresentanza si occupa di gestire e coordinare gli sforzi degli associati per promuovere e tutelare il diritto allo studio, i servizi offerti agli studenti e rappresentare gli studenti negli appositi organi universitari.

Art.25 - Vice-Coordinatore con delega all'associazionismo

1. Il Vice-Coordinatore con delega all'associazionismo si occupa di gestire e coordinare gli sforzi degli associati per promuovere le attività di tipo culturale o ricreative per gli studenti e la cittadinanza.



UNITiN

LLB

Art.26 - Vice-Coordinatori dei Poli Universitari

1. UNITiN è presente nei poli universitari di Povo, di Rovereto, di Mesiano e di Trento. Per ogni polo viene nominato un Vice-Coordinatore.
2. Ogni Vice-coordinatore coordina i lavori e le attività dei rappresentanti "UNITiN" eletti negli organi dipartimentali del proprio polo.
3. Ogni Vice-coordinatore riferisce periodicamente al Coordinatore, in maniera completa e dettagliata, tutte le problematiche e le novità emerse nei dipartimenti di propria competenza.

Art.27 - Il Tesoriere

1. Il tesoriere cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Direttivo e in seguito all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 28 - Il Cassiere

1. Il Cassiere si occupa della gestione finanziaria dell'Associazione e provvede ai pagamenti dei fornitori e all'erogazione dei rimborsi spesa e agli altri adempimenti finanziari.

Art. 29 - Il Segretario generale

1. Il Segretario generale si occupa in generale:
 - a. della gestione dei rapporti con gli associati (es. tesseramento iniziale e orientamento in entrata);
 - b. della gestione dei libri sociali;
 - c. della gestione della segreteria interna (es. condivisione materiali, comunicazioni di servizio, autorizzazione accessi uffici, ecc.).

Art. 30 - Il Segretario amministrativo

1. Il Segretario amministrativo si occupa:
 - a. delle richieste dei finanziamenti a enti pubblici e/o privati;
 - b. delle rendicontazioni specifiche per gli eventi;
 - c. dell'accreditamento presso Enti e istituzioni pubbliche e/o private;
 - d. delle eventuali richieste di attribuzione degli spazi per l'organizzazione degli eventi.

**Art. 31 - Il Responsabile della Logistica**

1. Il Responsabile della Logistica si occupa:
 - a. dell'approvvigionamento dei beni di cui l'Associazione necessita;
 - b. della predisposizione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni e delle attrezzature dell'Associazione
 - c. della gestione e del mantenimento della sede istituzionale.

Art.32 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi.

TITOLO QUINTO

I libri sociali

Art.33 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri e registri:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
2. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di revisione, qualora questi siano stato nominati.



UNITiN

14 8

TITOLO SESTO

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.34 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.35 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.36 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.



2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Coordinamento deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO SETTIMO

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.37 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.l, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad alhi enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.



UNITiN

648

TITOLO OTTAVO

Disposizioni finali

Art.38 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Roberto Tatti *Giuseppe Ulli*

448

REG. 18 DIC. 2023

PROV. 055700

VOL. 1

FOLO 1

DIR. 1

TOTALE 1

REG. TO 18 DIC. 2023

N° 2166

SERIE 3



Provinciale

Provinciale